

ALLEGATO 3 - ATECO 2007

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE F.E.S.R. 2007/2013
Attività II.1.1 "Produzione di energie rinnovabili" - Attività II.1.3 "Efficienza energetica"

PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

- I -

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni di seguito elencate (fatte salve le limitazioni o esclusioni espressamente indicate):

B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)¹.

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

esclusi i codici:

- 10.1, 10.2, 10.31, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06;

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite.

D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F – COSTRUZIONI

¹ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva 05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente al codice: 52.29.2)²

I – ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLOGGIO E RISTORAZIONE (limitatamente ai codici: 55.1, 55.2, 55.3)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici: 58.1; 58.2; 59.11; 59.12; 59.2; 60; 61; 62; 63.1)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici: 72.11; 72.19; 74.10.1; 74.10.21; 82.3);

Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (limitatamente ai codici: 87.2, 87.3, 87.9, 88.10, 88.91, 88.99)

R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (limitatamente ai codici: 93.11; 93.21)

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA (limitatamente al codice: 96.01.1)

- II -

Limitazioni generali.

1) Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono inammissibili gli aiuti:

a) quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

b) quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

c) ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

d) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

² Il Regolamento (CE) 1998/2006 (Tipologia 3) non si applica per gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Inoltre l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari.

e) destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2) La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 non si applica:

a) ai «costi incagliati» (stranded costs), definiti nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi incagliati adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001;

b) nella misura in cui non sono applicabili le disposizioni in materia di risparmio energetico di cui alla sezione 3.1.5 della disciplina medesima, agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento;

c) al finanziamento di misure di tutela ambientale relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne, ivi compreso qualsiasi progetto di interesse comune di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Infine, considerata la mancanza di esperienza in materia, la disciplina esclude dal proprio ambito di applicazione alcune delle modalità per sostenere le centrali elettriche a combustibili fossili o altri impianti industriali dotati di strutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ o di singoli elementi di detta catena del sistema di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica proposte dagli Stati membri perché potrebbero costituire aiuti di Stato da notificarsi individualmente alla Commissione europea.

3) Ai sensi del punto 4.2.2 della “Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” e dell'art. 3, secondo comma del DPCM 3 giugno 2009 il regime di aiuto previsto ai sensi della tipologia 1 (art. 8.1) non si applica alle imprese che operano:

a) nel settore della pesca;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli³.

c) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli⁴, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o

³ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁴ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari: ciò significa che negli altri casi il regime di aiuto previsto nel presente bando si applica al settore della trasformazione e commercializzazione agricola (per i codici ammessi dal presente bando).

Non possono essere concesse agevolazioni quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.